

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 FEB. 2000

ADDE' 28 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 211 E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
CISSETTINO	Liaacello	Vice Presidente	FERMANIN	Giovanni	"
ALESSANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATO	Matteo	"	MARRONE	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	METTA	Michela	"
CIOFFARELLA	Francesco	"	PIZZOTTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Davide Giacalone.
..... OMISSE

ASSENTI: BADALONI, DONATO, LUCISANO, METTA & PIZZOTTELLI,

DELIBERAZIONE N° 530

Oggetto: Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.U.N. n. 1150 del 1942, delle Leggi 6 agosto 1990 n.223 art.3, comma 19 e 31 luglio 1997 n.249.



Oggetto: Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.U.N. n. 1150 del 1942, delle Leggi 6 agosto 1990 n.223 art.3, comma 19 e 31 luglio 1997 n.249.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 22 maggio 1971 n. 346 – art. 22 comma 10

D E I. I B E R-A

Di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art.5 della legge 1150 del 1940

Vista la legge n. 142/1990 e ss.mm.e ii.

Vista la legge 59/97

Vista la legge 127/97

Visto il Decreto legislativo 112/98

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999 n.96

Vista la L.R. 5/9/1972 n. 8;

Vista la legge regionale 8/117 1977 n.43;

PREMESSO che la legge 6 agosto 1990 n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" all'art.3, determina la pianificazione delle radiofrequenze effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione predisposto dal Ministero delle Comunicazioni nel quale vengono indicate le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

CONSIDERATO che con la legge 31 luglio 1997 n.249 è stata istituita l'Autorità Garante per le Comunicazioni alla quale, tra l'altro, è riservata la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e la competenza al rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle frequenze per telecomunicazioni, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, sentite le regioni per l'ubicazione degli impianti di emissione;

PREMESSO che il piano di assegnazione delle frequenze, secondo il disposto dell'art.3 della legge 223/90 suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza i quali sono la risultante dell'aggregazione di più aree di servizio e vengono determinati tenendo conto dell'entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della zona;

CONSIDERATO che la legge 223/90 prevede che le regioni predispongano un piano territoriale di coordinamento concernente la localizzazione degli impianti previsti nel piano di



assegnazione delle frequenze ed in base ai quali i comuni procedano all'adozione delle necessarie varianze ai piani regolatori generali.

VISTA la legge 30 aprile 1998 n.122 recante il differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1998 ed altre norme procedurali sui termini dei pareri resi dalle regioni territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con deliberazione n. 2436 del 9 giugno 1998 ha espresso il proprio parere sulla localizzazione, nell'ambito del territorio di competenza, degli impianti di emissione televisiva di interesse nazionale e regionale, le cui indicazioni sono state recepite nel Piano di Assegnazione delle Frequenze (P.A.F.) approvato con deliberazione dell'Autorità Garante per le Comunicazioni del 30.10.98 n.68 (planificazione di 1° livello), con il quale sono state individuate le seguenti localizzazioni dei siti già esistenti e confermati nonché dei siti di nuova localizzazione:

siti confermati:

MONTE LUNGO (Alatri)
COLLE LO ZOPPO (Arpino)
VALLEROFFA (Vallemoia)
MONTE TREVI (Sezze)
MONTE CRANO (Terracina)
MONTE PILUCCO (Terracina)
COLLE MORETTO (Posillipo)
MONTE CALCARONE (Rieti)
MONTE FALCONE (Cittaducale)
MONTE PARADISO (Civitavecchia)
SEgni Centro Stadio
S.BIAGIO (Subiaco)
POGGIO NIBBIO (Viterbo-Capriacola)

Siti di nuova Localizzazione:

MONTE LE RETI (Rocca d'Arce)
MONTE ACQUAPUZZA (Bassiano)
MONTE CONCA (Gaeta)
FORCINE RODE (Cittaducale)
MONTE CERELLA (Capranica Prenestina)
SORTILUNGHI (Roma)



CONSIDERATO che con D.G.R.n. 5044 del 5/10/1999 sono state apportate alla deliberazione di cui al precedente considerato le seguenti proposte di variazioni di localizzazioni: Monte Cerella è stata sostituita da Colle Anfagione, sempre in comune di Capranica Prenestina, Segni (centro abitato) è stata sostituita dal sito Monte Traiano nello stesso comune di Segni.

CONSIDERATO che nella sopracitata deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 68/98 si suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con

[Handwritten signatures and initials]

il territorio delle regioni e province autonome e che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contigua nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma salvi gli inevitabili sovraccarichi, localizzando tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune" le cui dimensioni e quote attitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF) minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico e configurando pertanto una struttura regionale delle reti per la diffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, che garantisca una copertura dell'80% del territorio, compresi tutti i capoluoghi di provincia, e una popolazione servita di circa il 92%;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.1, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n.15 convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n.78 recante l'integrazione al pieno sopravvissuto con le emittenti locali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha approvato la deliberazione n. 105 del 14 luglio 1999, che dispone l'integrazione al P.A.F. per la radiodiffusione televisiva locale (pianificazione di II livello), con i conseguenti perfezionamenti della pianificazione di I° livello concernenti una ridistribuzione parziale dei raggruppamenti di canali, una parziale revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERI) e che tali si coincidono con quelli già individuati nella pianificazione di I° livello sottoelencati:

MONTE LUNGO (Alatri)
COLLE LO ZOPPO (Ariano)
VALLE ROCCA (Vallemolo)
MONTE PILUCCO (Terracina)
MONTE TRAIANO (Segni)
MONTE CALCARONE (Rieti)
MONTE PARADISO (Civitavecchia)
POGGIO NIBBIO (Viterbo-Capranica)
MONTE ACQUAPUZZA (Bassiano)
MONTE CONCA (Gaeta)
FORCINE RODE (Cittaducale)
COLLE ANFAGIONE (Capranica Prenestina)

CONSIDERATO che la citata deliberazione dell'Autorità recepisce le due richieste dell'Amministrazione Regionale di cui alla citata D.G.R. 5044/1999 di modifica ai primi su menzionati in particolare Colle Anfagione in sostituzione di Monte Cereile in comune di Capranica Prenestina e Monte Traiano in sostituzione della postazione sita nel centro storico di Segni;

VISTO il DMA 381/98 recante il regolamento per la determinazione dei tetti di radifrequenza compatibile con la salute umana relativi all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz;

CONSIDERATO che lo specifico piano territoriale di coordinamento disciplina, tramite le forme di attuazione e gli elaborati grafici le modalità di uso dei territori interessati dalla presenza degli impianti sia in riferimento alle aree di sedime degli impianti stessi, sia in

riferimento alle aree in cui i campi elettromagnetici possono superare i limiti di cui all'art.3 comma 1 ed i valori di cui all'art.4 comma 2 del DMA 381/98;

CONSIDERATO che le aree di sedime degli impianti possono essere individuate e definite dai Comuni solamente in fase di progettazione, mentre le aree delle quali possono essere superati i limiti di radiofrequenze di cui al DMA 381/98 possono essere valutate sulla base dei dati contenuti nel Piano di Assegnazione delle frequenze mediante opportuni programmi previsionali;

RITENUTO che il valore da assumere nel calcolo delle aree prima indicate deve tener conto delle riflessioni e del fondo elettromagnetico presente nei singoli siti;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1268 del 15.3.99 è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la definizione degli adempimenti concessi con l'attuazione del Piano assegnazione frequenze, articolato in due sottogruppi denominati sottogruppo impianti e sottogruppo urbanistica, il primo per lo studio delle tipologie impiantistiche, con riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili, all'impegno di aree e necessità di servizi territoriali, sia in fase di costruzione che di gestione degli impianti; il secondo per lo studio di tutti gli aspetti urbanistici e procedurali per la realizzazione degli impianti;

CONSIDERATO che in tale gruppo di lavoro sono presenti, oltre alle competenti strutture regionali, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) - Dipartimento Inscindimenti Produttivi e Integrazione con l'Ambiente, l'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 5512 del 16/11/1999 la Giunta Regionale ha affidato al suddetto gruppo di lavoro l'incarico di redigere il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC);

CONSIDERATO che, a seguito di incontri e collaborazioni con le Amministrazioni componenti il gruppo di lavoro, sono stati individuati criteri, scelte e diagrammi di attuazione orizzontale relativi ai siti previsti nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze sulla base dei quali è stato elaborato il relativo Piano Territoriale di Coordinamento;

VISTA la D.G.R. n. 6082 del 29.12.1999 che, in base al parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - I Sezione - espresso all'unanimità nella seduta del 20.12.1999 con voto n. 413, ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Norme di attuazione
- Cartografia regionale - Sintesi della localizzazione degli impianti
- Scheda tecnica dei siti con planimetrie in scala 1:10.000 e 1:2.000:
 - Siti confermati dalla scheda n. 1 alla n. 13
 - Siti nuovi dalla scheda n. 14 all n. 19
 - Siti alternativi scheda 2 bis, 11 bis, 13 bis, 18 bis
 - Siti da delocalizzare e riqualificare dalla scheda con lettera A alla lettera H

CONSIDERATO che la D.G.R. 6082/1999 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 20 gennaio 2000 e che dalla pubblicazione è stato dato avviso sui quotidiani "IL MESSAGGERO", "La Repubblica" e "Il sole 24 Ore" e che è stato trasciesso, per il deposito di 30 giorni naturali e



L'A
4

consecutivi presso i Comuni interessati dal P.T.C. sia perché sedi di impianti, sia perché interessati dalla sola "zona di rispetto elettromagnetico" degli impianti al fine di consentire, a chiunque vi abbia interesse, di proporre osservazioni;

CONSIDERATO che è stato provveduto a mezzo vettore (D.M.L.) alla consegna del Piano nella sua integrità ai Comuni con nota protocollo n. 133 del 12.1.2000, invitandoli a pubblicare immediatamente il Piano e comunicare a mezzo fax l'inizio del periodo di pubblicazione, informando gli stessi della data di pubblicazione sul B.U.R.L. del Piano;

CONSIDERATO che è stato altresì trasmesso copia del P.T.C. al Ministero delle Comunicazioni, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, all'Ispektorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni, al Comitato Regionale Radiotelevisivo;

CONSIDERATO che, i seguenti comuni hanno dato comunicazione dell'avvenuta pubblicazione: Alatri, Bassiano, Capranica Prenestina, Caprara, Castel S. Pietro Romano, Cittaducale, Civitavecchia, Gaeta, Rieti, Rocca d'Arce, Roma, Sezze, Terracina, Vallerano e Velletri;

VISTA la nota n. 1011 del 26.1.2000 con cui l'I.S.P.E.S.L. ha trasmesso la relazione tecnica concernente lo studio dei campi elettromagnetici dei singoli siti previsti dal Piano Nazionale delle Frequenze, a conferma di quanto già comunicato all'Assessorato all'Urbanistica in sede di redazione del Piano Territoriale di Coordinamento, in data 9 e 10 dicembre 1999 per posta elettronica;

PRESO ATTO che i dati contenuti nella citata relazione dell'ISPESL definiscono tra l'altro le aree di raccolta, per ciascun sito, dalla isolinea a 2,7 volt/metro sulla sezione orizzontale piana del suolo d'installazione, valori che rappresenta un termine di ulteriore sicurezza rispetto ai 6 volt/metro consueti dalla vigente legislazione in materia al fine di tenere conto di eventuali contributi derivanti da valori di fondo elettromagnetico precisi e dei molti elettroni di riflessione del terreno;

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione risultante pervenuto, alla data del 24 febbraio 2000 le osservazioni dei seguenti enti, associazioni e privati:

Comuni:

1. BASSIANO delibera di G.M. n. 15 del 27/1/2000
2. CAPRANICA PRENESTINA delibera di C.C. n. 3 del 18/2/2000
3. CASTEL SAN PIETRO ROMANO delibera di C.C. n. 9 del 19/2/2000
4. GAETA nota del Sindaco n. 5557 del 18.2.2000
5. PALESTRINA deliberazioni del C.C. n. 5 e 6 del 9.2.2000
6. ROCCA PRIORA nota del Sindaco n. 1447 del 10.2.2000



Associazioni:

1. Pro-loco di Castel San Pietro Romano nota n. 4/2000
2. Orchidea Associazione Naturalistica di Genazzano nota del 15.1.2000
3. Pro-loco di Capranica Prenestina telegramma del 31.12.1999
4. Coordinamento Ambientalista Lago di Bracciano del 7.2.2000
5. Coordinamento del Comitato di Roma Nord contro l'inquinamento elettromagnetico nota del 23.2.2000
6. Partito della Rifondazione Comunista di Anguillara Sabazia fax del 18.2.2000

5

CONSIDERATO che gli uffici regionali competenti hanno esaminato le osservazioni pervenute ed hanno apportato nelle schede dei siti precisazioni derivanti da errori materiali;

CONSIDERATO che dette osservazioni non apportano contributi propositivi in relazione alle alternative di localizzazione;

RITENUTO di non modificare il P.T.C. adottato con propria deliberazione n. 6082/1999, su cui già si è espresso favorevolmente il Comitato Tecnico Consultivo Regionale preliminarmente all'adozione del Piano stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa e all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali:

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge urbanistica nazionale n. 1150/1942, degli art. 3, comma 19, della legge 223/1990 e della legge regionale 8/1972 il P.T.C. per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6082 del 29.12.1999 composto dai seguenti elaborati esaminati con parere favorevole all'unanimità dal C.T.C.R. nella seduta del 20/12/1999 e che non risultano modificati:
 - Relazione generale
 - Norme di attuazione
 - Cartografia regionale - Sintesi della localizzazione degli impianti
 - Schede tecniche dei siti con planimetrie in scale 1:10.000 e 1:2.000:
 - Siti confermati dalla scheda n. 1 alla n. 13
 - Siti nuovi dalla scheda n. 14 all n. 19
 - Siti alternativi schede 2 bis, 11 bis, 13 bis, 18 bis
 - Siti da delocalizzare e riqualificare dalla scheda con lettera A alla lettera H
2. Di respingere le osservazioni pervenute da parte dei Comuni e delle Associazioni indicate nelle premesse per le motivazioni contenute nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, in quanto non producono indicazioni utili al fine di fornire soluzioni migliorative o alternative compatibili con le previsioni del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze;
3. Di disporre la pubblicazione del Piano sul B.U.R. e il deposito presso le Segreterie dei Comuni interessati per i successivi adempimenti di competenza;
4. Di trasmettere copia del Piano al Ministero delle Comunicazioni, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, all'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero delle Comunicazioni, alle Province.
5. Di dare mandato agli uffici regionali competenti di provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione della presente Piano e di avviare le opportune iniziative per porre in essere i protocolli d'intesa con i Comuni interessati che avanzino espressa richiesta ed in particolare per i Comuni di Capranica Prenestina e Castel S.Pietro Romano.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97

■ VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

■ SEGRETARIO: F.to Dott. Severio GIACCONE

